

**Determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale
di concerto con il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie**

N. 13 - 25279/2013

OGGETTO: Conferimento all'avv. Carlo Emanuele Gallo dell'incarico di patrocinio legale nei riguardi del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate per il recupero dei crediti maturati all'esito di una ricostruzione sulla complessiva situazione dei rapporti fra Stato e Provincia di Torino ed all'esito della verifica della azionabilità in via ordinaria o per procedimento monitorio.

Premesso che:

- malgrado il consolidamento del processo di progressiva restituzione dell'autonomia finanziaria avviato alla fine degli anni 90 fino alle recenti disposizioni in tema di finanza pubblica i trasferimenti statali hanno continuato a costituire una significativa componente della finanza territoriale delle province;
- che al riguardo la Provincia di Torino, malgrado i crediti a tale titolo maturati nei riguardi dello Stato, non ha potuto fruire di tali risorse in termini di cassa per i vincoli rappresentati dal sistema della tesoreria unica per la quale: *Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza*" (Articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- che tale vincolo di finanza pubblica, a seguito dell'emanazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è venuto meno a far tempo dal 1° gennaio 2008;
- che ciò malgrado lo Stato, attraverso il Dicastero per l'Interno, non ha provveduto ad accreditare gli importi giacenti in tesoreria che, pertanto, hanno continuato ad essere a credito della Provincia di Torino;
- che alla stregua dei conteggi interni e dei successivi accertamenti presso gli organi competenti alla Provincia compete l'erogazione della somma di seguito riepilogata:

DESCRIZIONE	ANNI	DA INCASSARE
Contributo ordinario	<u>1998</u>	64.814.166,97
Contributo sviluppo investimenti	<u>1998</u>	1.159.190,65
Contributo perequazione squilibri fiscalità locale	<u>1998</u>	1.868.413,97
Contributo personale aspettativa sindacale	<u>1998</u>	114.568,09
Contributo per contratti segretari	<u>1998</u>	11.454,06

DESCRIZIONE	ANNI	DA INCASSARE
Contributo ordinario	1999	1.172.293,61
Premio fine esercizio personale FF.SS	1999	10.485,86
Contributo per contratti segretari	1999	4.780,23
Contributo ordinario	2000	1.632,47
Contributo per contratti segretari	2000	4.773,06
Contributo ordinario	2001	23.974.640,75
Contributo maggiorazione fondi edilizia scol 2000	2001	1.308.152,91
Contributo taglio Dini anno 2000	2001	461.315,83
Contributo perequazione squilibri fiscalità locale	2001	1.814.374,81
Contributo consolidato	2001	992.403,06
Contributo per contratti segretari	2001	4.773,06
Contributo per contratti segretari	2002	4.773,06
Contributo ordinario	2002	442.879,91
Contributo funzioni trasferite spese c/capitale	2003	5.634.486,45
Contributo per contratti segretari	2003	4.773,06
Contributo ordinario	2004	1.632,48
Contributo per contratti segretari	2004	4.773,06
Contributo per contratti segretari	2005	47,73
	TOTALI	103.810.785,14

- che la mancanza di un ammontare superiore ai 100 milioni di Euro rischia di pregiudicare la liquidità dell'ente, la sua capacità di potere onorare gli impegni assunti, come anche di poter sostenere il territorio e le relative imprese in un momento in cui la complessiva crisi di liquidità del settore pubblico ha deputato la Provincia a farsi carico di un ruolo di supplenza;
- che la possibilità, però, di ottenere l'accredito delle somme indicate nel contesto di un rapporto di leale cooperazione istituzionale è stata fin qui vanificata dall'assenza dello Stato e dei relativi Ministeri anche solo a concordare un piano di rientro;
- che in tale contesto, ad evitare di penalizzare il territorio di riferimento, la Provincia di Torino non può prescindere dal considerare tutte le opzioni, ivi incluse quelle di ricorrere ad azioni esecutive;
- che, al riguardo, malgrado l'esito di analoghe iniziative avviate dal sistema provinciale, si rende necessario verificare sul piano sostanziale e processuale la possibilità di ricorrere a tale istituto;
- che lo stesso, infatti, intanto è utilizzabile solo per crediti, certi, liquidi ed esigibili ed a tale riguardo è pregiudiziale procedere alla verifica di tale condizione;
- che si rende necessario, altresì, verificare se, nelle condizioni date, si renda possibile evocare in giudizio lo Stato e, nel caso, davanti a quale giudice ed a quale sede;
- che l'indagine richiede una professionalità che, allo stato, l'Amministrazione non può esigere dall'Avvocatura interna, non certo per la qualificazione professionale, ma per un contenzioso in crescita esponenziale da cui la stessa continua ad essere gravata e per un organico che, per i noti vincoli di finanza pubblica, si ritrova ad essere ridimensionato

rispetto al passato;

- che a tale riguardo appare utile avvalersi dello stesso studio professionale che ha assistito la Provincia nella gestione delle partite finanziarie con il Ministero dell'Interno, per gli approfondimenti condotti in tale circostanza, nonché per esigenze di speditezza e di contenimento della spesa;
- che, questi si è dichiarato disponibile ad assicurare la collaborazione richiesta all'esito della quale, ricorrendone i presupposti, attivare le azioni esecutive;

Ritenuto, attesa l'urgenza, che nel caso di specie sussistano le condizioni per l'affidamento diretto, senza preventiva procedura comparativa;

Individuato a tal fine il prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino via Palmieri n. 40;

Attesi i termini della collaborazione richiesta e rilevato che il relativo costo è rapportato esclusivamente all'esercizio dell'azione esecutiva;

Rilevato che:

- tanto porta ad escludere un addebito ulteriore per il supporto nella disamina della documentazione agli atti e nell'attività di ricognizione dei presupposti sostanziali e processuali per l'esercizio dell'azione;
- alla stregua che precede la spesa di che trattasi può essere esclusa dal novero dell'attività di consulenza per rifluire, se del caso, solo ed esclusivamente in quella di patrocinio e come tale esclusa dai vincoli della più recente normativa finanziaria;
- lo studio professionale prescelto, lo studio del professor avvocato GALLO Carlo Emanuele è accreditato della professionalità richiesta anche all'esito dei precedenti rapporti di collaborazione;
- unitamente all'esazione dei trasferimenti di che trattasi pare utile agire anche per il recupero dei crediti maturati ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 25 ottobre 2012 a titolo di contributo per l'estinzione dei mutui per Euro 5.252.238,41 e per la regolazione dei rapporti con i soggetti erogatori di energia elettrica per l'addizionale versata allo Stato anziché alla Provincia di Torino (per Euro 4.872.813,22);

Visto il preventivo inviato in data 23.05.2013 nel quale il compenso dell'avvocato è stato quantificato in Euro 2.500,00 per ciascuno dei procedimenti, cui vanno aggiunti l'importo di Euro 1.550,00 per le eventuali spese di domiciliazione, di Euro 733,00 per il contributo unificato, nonché l'IVA e la C.P.A.;

Vista la deliberazione prot. 340 – 23457 del 04.06.2013 con cui è stato approvato il conferimento dell'incarico in oggetto all'avvocato Carlo Emanuele Gallo;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 42, comma 2, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali succitato;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4 marzo 2008, dalla D.G.P. n. 478 - 30409/2008 del 20 maggio 2008 e da ultimo dalla D.G.P. 865-23867782009 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art. 55 comma 2 secondo cui si può prescindere dalla programmazione della Giunta in ipotesi di incarichi il cui importo non sia superiore ad Euro 2.500,00 ovvero in ipotesi di particolare urgenza, congruamente motivata nel provvedimento di affidamento;
- l'art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Provinciale;

Visto l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino Via Palmieri n. 40 (C.B. 107211/3), il patrocinio della Provincia di Torino per l'esazione coattiva, con uno o più decreti, delle somme di cui alle premesse all'esito dello studio e della verifica dei presupposti sostanziali e processuali per l'esercizio dell'azione dei riguardi dello Stato, alle condizioni di cui allo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;
- 2) di dare atto che il Segretario Generale provvederà a stipulare il contratto relativo all'affidamento, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di euro Euro 20.805,78 è stata applicata sul cap. 1064 del Peg 2010 all'intervento 1010203 RR.PP. 2010 (mov. cont. 1190419);
- 4) di riconoscere, rispetto al preventivo di cui in premessa, considerata la probabile esigenza di istanza da presentarsi al Tar Lazio in luogo del Tar Piemonte, un ulteriore importo di Euro 1.550,00 oltre IVA, C.P.A. ed Euro 733,00 per contributo unificato per ogni decreto;
- 5) di demandare a successivo provvedimento del Segretario Generale la liquidazione degli importi dovuti.

Torino, 20.06.2013

F.to Il Segretario Generale
con funzioni di Direttore Generale
(dott. Benedetto BUSCAINO)

F.to Il Direttore dell'Area
Risorse Finanziarie
(dott.ssa Roberta Doglione)

Allegato A)

**PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO
TRA**

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario Generale dott. Benedetto BUSCAINO, nato a Trapani (TP) il 25.03.1947 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art 37 dello Statuto Provinciale

E

prof. avv. Carlo Emanuele GALLO, C.F. GLLCLM51R12L219K, nato a Torino il 12.10.1951, domiciliato in Torino Via Palmieri n. 40;

PREMESSO CHE

- malgrado il consolidamento del processo di progressiva restituzione dell'autonomia finanziaria avviato alla fine degli anni 90 fino alle recenti disposizioni in tema di finanza pubblica i trasferimenti statali hanno continuato a costituire una significativa componente della finanza territoriale delle province;
- che al riguardo la Provincia di Torino, malgrado i crediti a tale titolo maturati nei riguardi dello Stato, non ha potuto fruire di tali risorse in termini di cassa per i vincoli rappresentati dal sistema della tesoreria unica per la quale: *Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza*” (Articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- che tale vincolo di finanza pubblica, a seguito dell'emanazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è venuto meno a far tempo dal 1° gennaio 2008;
- che ciò malgrado lo Stato, attraverso il Dicastero per l'Interno, non ha provveduto ad accreditare gli importi giacenti in tesoreria che, pertanto, hanno continuato ad essere a credito della Provincia di Torino;
- che alla stregua dei conteggi interni e dei successivi accertamenti presso gli organi competenti alla Provincia compete l'erogazione della somma di seguito riepilogata:

DESCRIZIONE	ANNI	DA INCASSARE
Contributo ordinario	<u>1998</u>	64.814.166,97
Contributo sviluppo investimenti	<u>1998</u>	1.159.190,65
Contributo perequazione squilibri fiscalità locale	<u>1998</u>	1.868.413,97
Contributo personale aspettativa sindacale	<u>1998</u>	114.568,09
Contributo per contratti segretari	<u>1998</u>	11.454,06
Contributo ordinario	<u>1999</u>	1.172.293,61

DESCRIZIONE	ANNI	DA INCASSARE
Premio fine esercizio personale FF.SS	1999	10.485,86
Contributo per contratti segretari	1999	4.780,23
Contributo ordinario	2000	1.632,47
Contributo per contratti segretari	2000	4.773,06
Contributo ordinario	2001	23.974.640,75
Contributo maggiorazione fondi edilizia scol 2000	2001	1.308.152,91
Contributo taglio Dini anno 2000	2001	461.315,83
Contributo perequazione squilibri fiscalità locale	2001	1.814.374,81
Contributo consolidato	2001	992.403,06
Contributo per contratti segretari	2001	4.773,06
Contributo per contratti segretari	2002	4.773,06
Contributo ordinario	2002	442.879,91
Contributo funzioni trasferite spese c/capitale	2003	5.634.486,45
Contributo per contratti segretari	2003	4.773,06
Contributo ordinario	2004	1.632,48
Contributo per contratti segretari	2004	4.773,06
Contributo per contratti segretari	2005	47,73
	TOTALI	103.810.785,14

- che la mancanza di un ammontare superiore ai 100 milioni di Euro rischia di pregiudicare la liquidità dell'ente, la sua capacità di potere onorare gli impegni assunti, come anche di poter sostenere il territorio e le relative imprese in un momento in cui la complessiva crisi di liquidità del settore pubblico ha deputato la Provincia a farsi carico di un ruolo di supplenza;
- che la possibilità, però, di ottenere l'accredito delle somme indicate nel contesto di un rapporto di leale cooperazione istituzionale è stata fin qui vanificata dall'assenza dello Stato e dei relativi Ministeri anche solo a concordare un piano di rientro;
- che in tale contesto, ad evitare di penalizzare il territorio di riferimento, la Provincia di Torino non può prescindere dal considerare tutte le opzioni, ivi incluse quelle di ricorrere ad azioni esecutive;
- che, al riguardo, malgrado l'esito di analoghe iniziative avviate dal sistema provinciale, si rende necessario verificare sul piano sostanziale e processuale la possibilità di ricorrere a tale istituto;
- che lo stesso, infatti, intanto è utilizzabile solo per crediti, certi, liquidi ed esigibili ed a tale riguardo è pregiudiziale procedere alla verifica di tale condizione;
- che si rende necessario, altresì, verificare se, nelle condizioni date, si renda possibile evocare in giudizio lo Stato e, nel caso, davanti a quale giudice ed a quale sede;
- che l'indagine richiede una professionalità che, allo stato, l'Amministrazione non può esigere dall'Avvocatura interna, non certo per la qualificazione professionale, ma per un contenzioso in crescita esponenziale da cui la stessa continua ad essere gravata e per un organico che, per i noti vincoli di finanza pubblica, si ritrova ad essere ridimensionato

rispetto al passato;

- che a tale riguardo appare utile avvalersi dello stesso studio professionale che ha assistito la Provincia nella gestione delle partite finanziarie con il Ministero dell'Interno, per gli approfondimenti condotti in tale circostanza, nonché per esigenze di speditezza e di contenimento della spesa;
- che, questi si è dichiarato disponibile ad assicurare la collaborazione richiesta all'esito della quale, ricorrendone i presupposti, attivare le azioni esecutive;

Visti:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 42, comma 2 Tuel;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4.03.2008, dalla D.G.P. n. 478 - 30409/2008 del 20.05.2008 e da ultimo dalla D.G.P. 865-23867/2009 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione;

Ritenuto, attesa l'urgenza, che nel caso di specie sussistano le condizioni per l'affidamento diretto, senza preventiva procedura comparativa;

Individuato a tal fine il prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo, con studio in Torino via Palmieri n. 40;

Attesi i termini della collaborazione richiesta e rilevato che il relativo costo è rapportato esclusivamente all'esercizio dell'azione esecutiva;

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 - 23457/2013 del 04.06.2013 è stato deliberato di affidare al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo il patrocinio della Provincia di Torino per l'esazione coattiva, con uno o più decreti, delle somme di cui alle premesse all'esito dello studio e della verifica dei presupposti sostanziali e processuali per l'esercizio dell'azione dei riguardi dello Stato; Vista la determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale di concerto con il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. ... - del

**TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:**

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, che accetta, l'incarico di patrocinio per l'esazione coattiva, con uno o più decreti, delle somme di cui alle premesse all'esito dello studio e della verifica dei presupposti sostanziali e processuali per l'esercizio dell'azione dei riguardi dello Stato.

Art. 2 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Segretario Generale la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito per ciascuno dei procedimenti in Euro 2.500,00, oltre a CPA 4% ed IVA al 21% e contributo unificato ed Euro 1.550,00 per le eventuali spese di domiciliazione.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvi gli adempimenti di legge, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.

Art. 4 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 5 - Incompatibilità

Il prof. avv. Carlo Emanuele Gallo accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando di non avere rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 6 - Revoca dell'incarico e recesso dal contratto

Nel caso di inadempienza o di ritardo nell'espletamento dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso-diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto, di recedere dal presente contratto.

Art. 7 - Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art. 8 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 10 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino Via Palmieri n. 40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

L'incaricato

L'incaricato, prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 6 e 7 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato

Torino, li